SENTENZA
N. 1276/2014
Reg. cron. n. 7830
Reg. rep. n. 2410
OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca

Il Giudice MONDINI ANTONIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00001289/2011 R.G.

promossa da

_____, nata a _____ il _____ elettivamente domiciliata in _____ presso e nello studio degli avv.ti Pier Davide Americo- Alberto Foggia e Roberto Polloni dal quale è rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

_____ elettivamente domiciliata in _____ presso e nello studio dell'avv. _____ dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Conclusioni per l'attrice

1.**In via principale**, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del contratto-quadro ex art. 23 TUF e, per l'effetto, previa restituzione dei titoli, condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma di € 26.507,76, pari all'importo complessivo sostenuto per l'acquisto degli strumenti finanziari Repubblica Argentina codici ISIN XS0098314874, XS0071898349, e XS0105694789, o alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, dedotte le cedole se riscosse, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo.

2. **In via subordinata**, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare l'inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto-operazione di acquisto degli strumenti finanziari Repubblica Argentina codici ISIN XS0098314874, XS0071898349, e XS0105694789 per un valore di complessivi € 26.507,76 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli, condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita di € 26.507,76, dedotte le cedole se riscosse, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo, e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad € 26.507,76 o alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, dedotte le cedole se riscosse, sempre oltre interessi legali dalla data degli investimenti al saldo.

3.**In via ulteriormente subordinata**, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto-operazione di acquisto degli strumenti finanziari Repubblica Argentina codici ISIN XS0098314874, XS0071898349, e XS0105694789 per un valore di complessivi € 26.507,76 e, conseguentemente, previa restituzione dei titoli, risolvere il predetto contratto-ordine di negoziazione del titolo e/o il contratto di intermediazione mobiliare, e condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita pari a € 26.507,76, o a quella la somma che risulterà al termine della espletanda istruttoria, dedotte le cedole se riscosse, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo, e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad € 26.507,76, o alla somma che risulterà dalla

espletanda istruttoria, dedotte le cedole se riscosse, sempre oltre interessi legali dalla data degli investimenti al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP.

allegato a verbale 17/4/13

TRIBUNALE DI LUCCA

Foglio precisazione delle conclusioni per

[redacted], con l'avv. [redacted]

contro

[redacted], con l'avv. Roberto Polloni e l'avv. Alberto Foggia

Causa civile **RG 1289/11** - Giudice Dott. Antonio Mondini – udienza 19/4/2013

[redacted]

La difesa della banca [redacted] così conclude:

In tesi

Respingersi la domanda attrice perchè infondata e comunque prescritta. Con vittoria di spese, funzioni e onorari.

In ipotesi impugnata

In caso di accoglimento della domanda attrice, precisare il capitale investito pari ad € 25.507,00 e detrarre da quanto eventualmente dovuto le cedole percepite pari ad € 1.514,05 con obbligo per parte attrice di restituire i titoli relativi. Spese compensate.

Lucca lì, 19 aprile 2013

Avv. [redacted]

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla Banca [redacted] (d'ora in avanti, [redacted]— premesso di aver sottoscritto con la convenuta, in data 17.2.1992, un contratto di intermediazione mobiliare, premesso che in tale contratto essa attrice aveva dichiarato di on voler fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e il proprio obiettivo di investimento, premesso ancora di aver sempre privilegiato investimenti sicuri in quanto, come ripetutamente aveva riferito ai dipendenti della [redacted] essa attrice era priva di cognizioni finanziarie e intenzionata alla conservazione del capitale, premesso altresì che il 26.1, il 13.4. il 31.8. del 2000 e il 10.7. del 2001 aveva sottoscritto titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina per un controvalore di euro 26.507,00 – controvalore pari alla quasi totalità dei suoi depositi- a ciò indotta dai dipendenti della [redacted] i quali le avevano suggerito l' acquisto di quei titoli asserendo trattarsi di titoli "sicuri, con buon rendimento e privi di rischi perché emessi da uno Stato sovrano", premesso infine che, nello svolgimento di tali operazioni finanziarie, la [redacted] aveva omesso di fornire adeguate informazioni sul rischio connaturato all'acquisto, non aveva consegnato il prospetto informativo dell'emissione né aveva comunicato il rating fissato dalle primarie banche internazionali, non aveva avvisato della non adeguatezza dell' investimento rispetto alla esperienza e alla propensione al rischio di essa attrice- ha chiesto, in tesi, dichiararsi nullo il contratto in data 17.2.1992 per violazione dell' art. 23 del TUF e condannarsi la alla restituzione della somma investita, dedotto il valore delle cedole riscosse, oltre interessi su detta somma rivalutata dal giorno dei singoli investimenti al saldo, in ipotesi, dichiararsi l'inadempimento della [redacted] agli obblighi informativi previsti dall' art. 21 del TUF e dal Regolamento Consob 1522/98 relativamente ai contratti di acquisto dei titoli *de quibus* e condannarsi la MPS al risarcimento del danno pari alla somma investita, dedotto il valore delle cedole riscosse, oltre interessi dal giorno dei singoli investimenti al saldo, in ipotesi subordinata, dichiararsi la risoluzione dei contratti di acquisto e/o del contratto 17.2.1992 e condannarsi la [redacted] al risarcimento del danno pari alla somma investita, dedotto il valore delle cedole riscosse, oltre interessi dal giorno dei singoli investimenti al saldo.

La Banca [redacted] si è costituita, non ha specificamente contestato che la [redacted] avesse riferito di essere priva di cognizioni finanziarie e intenzionata alla conservazione del capitale, né che l' investimento abbia assorbito la quasi totalità dei depositi della [redacted] né che i titoli siano stati presentati nei termini dedotti dalla attrice ("sicuri, con buon rendimento e privi di rischi perché emessi da uno Stato sovrano"); si è difesa opponendo che la [redacted] aveva barrato la casella dei moduli attraverso i quali i quattro contratti di acquisto dei titoli argentini erano stati perfezionati, a fianco della dizione "dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono"; ha infine eccepito la prescrizione del diritto della controparte al risarcimento del danno.

E' notorio che già alla data del primo ordine di acquisto (26.1.2000) i titoli de quibus presentavano un rischio elevato poiché già nel giugno 1999 il rating del bond argentino era classificato nella categoria (speculativa) BB in Standard&Poor's e Ba3 in Moody's e nell'ottobre del 1999 furono declassati da Moody's in categoria B1 (affidabilità «bassa») (v. relazione dell'audizione della Consob alla camera dei deputati in data 27 aprile 2004, citata dalla attrice).

2. La prima delle domande è infondata in diritto; la seconda è fondata e merita accoglimento nella misura che sarà specificata; la terza (proposta in estremo subordine) resta assorbita.

Per il corretto inquadramento della fattispecie deve precisarsi che il contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto dalla parti il 17.2.1992 (all. 1 [redacted]) si qualifica come contratto di mandato (art.

1703 c.c.) ad esecuzione prolungata nel tempo, per l' acquisto e la vendita di prodotti finanziari; dal contratto scaturisce il complesso di diritti ed obblighi reciproci definiti nelle "Norme relative alla mediazione, alla negoziazione e al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari (v., ancora all. 1 . del mandato è poi caratteristico l'obbligo del mandatario (la di impiegare la propria attività per la realizzazione dell'interesse del mandante ( ) e sotto questo profilo, l' obbligo si specifica nei termini previsti dal TUF e dal citato Regolamento Consob (segnatamente, per quanto qui rileva, dall' art. 23 del TUF e dell' art. 28 del Regolamento, in base ai quali l'intermediario finanziario deve adempiere il contratto –e deve dimostrare di avere diligentemente adempiuto il contratto- dando avviso ed informazione al cliente, nel caso di operazione da giudicarsi non adeguata rispetto alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente medesimo, della natura dell'operazione, delle possibili conseguenze di essa sul suo patrimonio e documentando, nella forma prescritta dal Regolamento, il consenso dato dal cliente nonostante l'avviso e l'informazione; deve inoltre consegnare al cliente il prospetto informativo dell'emissione), quali fonti integrative del contenuto negoziale ai sensi dell' art. 1374 c.c.; gli ordini della cliente –in data 26.1, 13.4. 31.8. del 2000 e 10.7.2001– sono da qualificarsi come istruzioni (art. 1711 secondo comma c.c.) impartite al mandatario per l'esecuzione del mandato.

Ciò precisato,

richiamati i fatti di cui al punto 1.,

evidenziata l'irrilevanza del fatto che la nel documento 17.2.1992 aveva negato le informazioni sulla propria situazione finanziaria e sul proprio obiettivo di investimento giacché, per un verso, la (come è incontestato) aveva poi comunque dichiarato ai dipendenti della di voler effettuare investimenti sicuri orientati alla conservazione del capitale e, per altro verso, la banca ha sia l' obbligo di informare ogni cliente delle caratteristiche specifiche della singola operazione (comunicandogli e spiegandogli, tra l'altro, il grado di affidabilità del titolo secondo le agenzie di rating) e della eventuale non adeguatezza dell'investimento richiesto (art. 29, 1° comma, del regolamento Consob), tenendo sì "conto delle informazioni» ricevute preventivamente sui rischi generali del cliente (v. art. 29, 2° comma) ma anche "di ogni altra informazione disponibile", sia l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione anche nel caso in cui il cliente abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio (v. comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000),

osservato che, dai fatti di cui al punto 1., risulta che la ricevuti gli ordini di esecuzione di operazioni (di acquisto dei titoli argentini) rischiose e inadeguate rispetto al profilo soggettivo della (quale cliente non esperta e intenzionata ad investimenti privi di rischio) e alla di lei situazione patrimoniale (le operazioni assorbirono la maggior parte delle sue risorse presso la Banca), ha omesso, prima di dare corso a quegli ordini, di adempiere agli obblighi sopra detti (la non contestazione rende certo -art. 115 c.p.c.- che la Banca non ha consegnato il prospetto informativo dell' emissione dei titoli e non ha comunicato alla il rating fissato dalle primarie banche internazionali, che la aveva riferito di essere priva di cognizioni finanziarie e intenzionata alla conservazione del capitale, che l' investimento ha assorbito la quasi totalità dei depositi della che i titoli sono stati presentati come "sicuri, con buon rendimento e privi di rischi perché emessi da uno Stato sovrano", con evidente incidenza di quest' ultima circostanza anche in ordine al senso attribuibile alla dichiarazione della Ciari di "avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono". Per quanto appena detto è superfluo

notare come le copie degli ordini di acquisto dimostrino il mancato rispetto dell' obbligo della banca di acquisire dal cliente dichiarazione scritta di consenso all' esecuzione delle operazioni nonostante l'avviso della inadeguatezza e le informazioni sulle possibili conseguenze dell' investimento: nei moduli degli ordini non è barrata la casella a fianco della dizione "dichiaro di intendere comunque dare corso all' operazione richiesta non stante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto la stessa non appare adeguata per tipologia, frequenza, oggetto, dimensioni"),

la va condannata al risarcimento dei danni provocati alla attrice per effetto delle riscontrate inadempienze (art. 1218 c.c.).

I danni si sostanziano nella totale perdita del capitale investito pari a € 26.507,00, dedotte le cedole -per un valore totale di € 1514,05- riscosse nel corso dell' investimento.

Il risarcimento ammonta quindi alla somma di € 24992,95; trattandosi di obbligazione di valore, il predetto importo dev'essere rivalutato, secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data della percezione dell' ultima cedola degli interessi –momento in cui si è definitivamente realizzata la perdita del capitale investito a causa dell'insolvenza dello Stato argentino e quindi del blocco del pagamento degli interessi del rimborso del capitale sui titoli in valuta estera-; sono inoltre dovuti, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il ritardo nella liquidazione del dovuto e per la perdita della possibilità di effettuare altri investimenti remunerativi, gli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno; spettano poi alla attrice, sul totale ammontare del danno (capitale, rivalutazione e interessi come sopra) alla data odierna, per il futuro e fino al saldo interessi corrispettivi di legge.

Occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione della azione di risarcimento non è fondata: la fa decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui sono state ordinate le singole operazioni di acquisto; a prescindere dalla non correttezza della tesi (la decorrenza dovendosi collegare non a quel momento e neppure al dicembre dal 2001, quando lo Stato argentino dichiarò la moratoria sul debito congelando il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso dei capitali in scadenza, ma al febbraio 2005, allorché lo Stato argentino mise i bond fuori mercato), ciò che è assorbente è che, trattandosi di termine decennale (art. 2946 c.c.), anche ad accedere alla tesi della lo stesso sarebbe stato interrotto tempestivamente (art. 2943 c.c.) dalla lettera di messa in mora inviata dalla alla Banca il 13.12.2006.

Si dà conto infine delle ragioni della infondatezza della prima domanda della attrice: la nullità è la conseguenza di un vizio della fase genetica del contratto (v. art. 1418 ss, c.c.); le citate disposizioni del t.u.f. e del Regolamento Consob –impositive di obblighi di informazione cui la banca è tenuta in forza di un vincolo negoziale già sorto e specificative del generale dovere di buona fede- non riguardano la fase di formazione ma quella di esecuzione del mandato (ossia del contratto generale di investimento).

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014.

PQM

Il Tribunale, ogni ulteriore domanda respinta o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da ~~Ciari~~ Lauretta nei confronti di Banca s.p.a., condanna la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 24992,95 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

condanna Banca s.p.a. a rifondere a le spese di causa che liquida, per la fase di studio in 1620,00, per la fase introduttiva in € 1147,00, per la fase decisoria in€ 2767,00, oltre spese forfetarie, Iva e cap di legge.

Lucca 16 - 7 - 2014

Il Giudice

Dottor Antonio Mondini

IL CANCELLIERE
Antonietta Letizia

TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
il 13 - 8 - 2014
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Antonietta Letizia